



COMUNE DI NURAMINIS

Provincia Sud Sardegna

AREA 4 – AREA SOCIALE

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ART. 11, LEGGE 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 - ANNO 2017

Il Funzionario Responsabile

In attuazione delle disposizioni previste nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/13 del 23/05/2017, della Determinazione Regionale n° 20555/577 del 25/05/2017 con la quale stabilisce i criteri per l'individuazione dei destinatari e la modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2017;

E' indetto pubblico concorso per la formazione di una graduatoria di aspiranti beneficiari dei contributi destinati all'integrazione dei canoni di locazione anno 2017, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, che ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione".

RENDE NOTO

che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando ed **entro e non oltre il giorno 30/06/2017** i cittadini residenti nel Comune di Nuraminis in possesso dei requisiti sotto specificati potranno presentare domanda volta ad ottenere i contributi di cui all'art. 11 della Legge 431/1998, per il pagamento dei canoni di locazione per l'anno **2017**.

ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Nuraminis e occupate a titolo di abitazione esclusiva, e per l'anno in corso; saranno considerati destinatari dei contributi, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture, n. 2523 del 27.12.2001 site nel Comune di Nuraminis e occupate a titolo di abitazione principale.

Per l'ammissione ai benefici della legge 431/98 ex art. 11 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono, altresì partecipare gli immigrati extracomunitari in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. Residenza anagrafica nel Comune di Nuraminis, che deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

3. Essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Nuraminis ed occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, in regola con la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate **(con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) disciplinati dalla L. R. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).**

4. Essere in posizione regolare con il pagamento del canone di locazione per il periodo per cui si richiede il contributo integrativo.

5. Non essere titolare (con riferimento all'intero nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 della L. R. 13/1989.

6. Non avere in essere (con riferimento all'intero nucleo familiare) un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

8. La locazione deve:

a) risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;

b) sussistere al momento della presentazione della domanda;

c) permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO:

Gli aspiranti beneficiari devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

FASCIA A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.049,14**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

FASCIA B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a **€ 14.162,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

ART. 3 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente Bando, si considera "nucleo familiare" quello definito dall'articolo 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 che recita: "Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune". Quindi, la famiglia anagrafica risultante alla data di pubblicazione del presente Bando.

ART. 4 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati per l'ammissione.

L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del citato D.P.R. A norma degli artt. 75 e 76 del medesimo Decreto, in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

ART. 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì alla formazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto con la quantificazione del contributo richiesto.

Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate entro e non oltre il termine di 7 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria.

Il Comune provvede in via successiva alla formazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione del Responsabile del Settore ed è inviata alla Regione per l'adozione del provvedimento di finanziamento della spesa.

In presenza di risorse inferiori al fabbisogno si darà luogo alla riduzione dei contributi in misura proporzionale.

ART. 6 - DURATA ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Il contributo ha la durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della Legge 431/1998, ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo cessa con la sopravvenuta mancanza delle condizioni previste dall'art. 1 ovvero nel caso in cui le risorse non siano più disponibili.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone (quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato) sul valore ISEE del nucleo familiare determinato ai sensi dei criteri di cui sopra.

Il contributo decorre dal 1 Gennaio 2017 e comunque dalla data di stipula e registrazione del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

Il contributo verrà liquidato entro i trenta giorni successivi al trasferimento dei fondi da parte della Regione Sardegna dietro presentazione di copia delle ricevute di pagamento del canone relativo ai mesi maturati. Lo scadere di tale termine senza che l'amministrazione abbia provveduto non fa comunque decadere dal relativo beneficio l'interessato.

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune e disponibili presso l'Ufficio dei Servizi Sociali, presso la sede Comunale in e nella home page del sito del Comune di Nuraminis, e dovranno essere riconsegnate all'ufficio protocollo **entro e non oltre il 30/06/2017** a pena di decadenza, oppure essere spedite per posta con raccomandata A/R entro e non oltre la data suddetta, e di ciò farà fede il timbro postale.

ART. 8 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni e integrazioni, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L'Amministrazione Comunale, agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, d. Lgs 109/98).

ART. 9 - INFORMATIVA SULL' USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DELDICHIARANTE (art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003)

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nuraminis, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.

Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli "sensibili", è obbligatorio per l'istruttoria della pratica di che trattasi.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Nuraminis

ART. 10 DOCUMENTI DA PRESENTARE

- Modulo domanda debitamente completato in tutte le sue parti;
- Copia del contratto di locazione dell'immobile in questione;
- Copia della ricevuta del versamento dell'imposta annuale di registrazione o relativa all'ultimo anno, o relativa all'intero periodo di validità del contratto;
- Copia della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e attestazione ISEE del nucleo familiare relativo ai redditi percepiti nell'anno 2016 (ISEE elaborato secondo le nuove modalità)

- Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
- **(solo per i cittadini extracomunitari)** certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero almeno 5 anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008 n.12 convertito con Legge 6 agosto n.133);
- Copia dei cedolini attestanti l'effettivo pagamento del canone di locazione alla data di presentazione dell'istanza.

ART. 11 UFFICIO REFERENTE PER LA PRATICA

Ufficio Servizi Sociali piano terra Comune di Nuraminis.

Telefono: 078010075.

Esclusivamente in orari di apertura al pubblico.

*Il Responsabile del servizio sociale Area 4
f.to Dott.ssa Rosa Damiano*